



ISTITUTO COMPRENSIVO “CORRADO MELONE”

Piazza Giovanni Falcone, 2 – 00055 Ladispoli (RM) – ☎/📠 0699222044

www.icmelone.edu.it - rmic8dw009@istruzione.it - rmic8dw009@pec.istruzione.it

C.F. 91038360581 - Cod. Mecc. RMAA8DW016 (infanzia) – RMEE8DW01B (primaria) – RMMM8DW01A (secondaria di I grado) - Cod. Uff. Fatt. P.A: UFCTQK - Cod. IPA: istsc_rmic8dw009



REQUISITI e CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA ALLA PRIMA - SCUOLA PRIMARIA

AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA ALLA PRIMA

La Legge 1 ottobre 2024, n. 150 ha introdotto modifiche sostanziali al sistema di valutazione e in particolare per quanto concerne l'ammissione alla classe successiva alla prima, sia per la scuola primaria sia per la scuola secondaria di primo grado. La legge 150 è infatti intervenuta rivedendo la valutazione degli apprendimenti per gli alunni di scuola primaria e la valutazione del comportamento per gli alunni di scuola secondaria di primo grado, modificando e integrando gli articoli 2 e 6 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

La Valutazione¹ degli apprendimenti avviene tramite giudizi sintetici, che hanno sostituito i precedenti livelli e dimensioni dell'apprendimento. La valutazione del comportamento resta espressa con giudizio sintetico e non in decimi.

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione².

La non ammissione può essere deliberata solo in casi eccezionali e comprovati, in sede di scrutinio finale, su decisione unanime del Consiglio di classe, assunta e motivata sulla base dei seguenti criteri stabiliti dal collegio dei docenti:

Criteri per la non ammissione alla classe successiva

- Mancanza di frequenza continua e persistente, non giustificata da motivazioni adeguate come malattia o ricovero ospedaliero, che compromette la possibilità di acquisire competenze essenziali.
- Mancato sviluppo degli apprendimenti nonostante siano stati attivati percorsi personalizzati di recupero e sostegno, con evidenza documentata dell'inefficacia degli interventi.
- Grado di maturazione personale non adeguato al percorso educativo e didattico, che impedisce il superamento delle difficoltà cognitive e relazionali necessarie per affrontare la classe successiva.

¹ Articolo 1 del Decreto legislativo 62/2017, nel quale si afferma che: *la valutazione documenta lo sviluppo dell'identità personale dell'alunno e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, concorrendo, insieme alla valutazione del processo formativo, al graduale raggiungimento dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo in coerenza con gli obiettivi di apprendimento declinati nel curricolo di istituto.*

² Articolo 3 del Decreto legislativo 62/2017: *1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.*



ISTITUTO COMPRENSIVO “CORRADO MELONE”

Piazza Giovanni Falcone, 2 – 00055 Ladispoli (RM) – ☎/📠 0699222044

www.icmelone.edu.it - rmic8dw009@istruzione.it - rmic8dw009@pec.istruzione.it

C.F. 91038360581 - Cod. Mecc. RMAA8DW016 (infanzia) – RMEE8DW01B (primaria) – RMMM8DW01A (secondaria di I grado) - Cod. Uff. Fatt. P.A: UFCTQK - Cod. IPA: istsc_rmic8dw009



- Assenze prolungate, pari o superiori a un quarto del monte ore annuale, o gravi carenze nelle abilità propedeutiche fondamentali (es. letto-scrittura, calcolo, logica), che compromettono il processo di apprendimento.
- Mancati processi di miglioramento cognitivo durante l'anno scolastico, anche in presenza di percorsi individualizzati (PDP, PEI), con documentazione degli interventi e delle comunicazioni con la famiglia.
- Situazioni di eccezionale gravità in cui si riscontrano contemporaneamente assenze prolungate, carenze nelle abilità di base e mancato miglioramento nonostante il sostegno.
- Decisioni condivise con la famiglia e, nel caso di alunni con disabilità, con il team che definisce il PEI, per garantire un percorso educativo adeguato e un passaggio consapevole alla classe successiva o a percorsi alternativi.

La non ammissione sulla base dei suddetti criteri deve essere debitamente motivata e verbalizzata in sede di scrutinio finale, anche a mezzo di apposita relazione scritta da allegare al verbale dello scrutinio, e adeguatamente comunicata alle famiglie, in conformità al disposto del D.Lgs. 62/2017 e della Nota MIUR n. 1865/2017.

In caso di apprendimenti parziali, la scuola ha l'obbligo di attivare strategie specifiche per il miglioramento, informando tempestivamente le famiglie.

Riferimenti normativi: Art. 3 del D.Lgs. 62/2017 (confermato dalla L. 150/2024); L. 150/2024, art. 2; Ordinanza Ministeriale n. 3/2025 e Nota Ministeriale n. 2867/2025.



ISTITUTO COMPRENSIVO “CORRADO MELONE”

Piazza Giovanni Falcone, 2 – 00055 Ladispoli (RM) – ☎/📠 0699222044

www.icmelone.edu.it - rmic8dw009@istruzione.it - rmic8dw009@pec.istruzione.it

C.F. 91038360581 - Cod. Mecc. RMAA8DW016 (infanzia) – RMEE8DW01B (primaria) – RMMM8DW01A (secondaria di I grado) - Cod. Uff. Fatt. P.A: UFCTQK - Cod. IPA: istsc_rmic8dw009



REQUISITI e CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA ALLA PRIMA - SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO

AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA ALLA PRIMA

La Legge 1 ottobre 2024, n. 150 ha introdotto modifiche sostanziali al sistema di valutazione e in particolare per quanto concerne l'ammissione alla classe successiva alla prima, sia per la scuola primaria sia per la scuola secondaria di primo grado. La legge 150 è infatti intervenuta rivedendo la valutazione degli apprendimenti per gli alunni di scuola primaria e la valutazione del comportamento per gli alunni di scuola secondaria di primo grado, modificando e integrando gli articoli 2 e 6 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

La valutazione degli apprendimenti nelle discipline di studio nella scuola secondaria di primo grado rimane regolata dal D.lgs. 62/2017, con le integrazioni dettate dalla Legge 150/2024. Gli apprendimenti nelle singole discipline (inclusa educazione civica) sono valutati con voti da 1 a 10 (Art. 2 D.lgs. 62/2017). Il voto di 6/10 è la soglia per la sufficienza.

Gli alunni possono essere ammessi alla classe successiva anche con voti insufficienti in una o più discipline, purché:

- Il voto di comportamento sia $\geq 6/10$ (Legge 150/2024).
- La frequenza sia regolare ($\geq 75\%$ del monte ore).
- Il Consiglio di Classe verifichi l'impegno, il miglioramento e le potenzialità di recupero (Art. 6¹ D.lgs. 62/2017), valutando non solo i risultati finali, ma anche il progresso rispetto alla situazione di partenza e l'impegno dimostrato, e considerando il contesto socio-educativo e la presenza di eventuali Bisogni Educativi Speciali (BES).

La non ammissione alla classe successiva, può essere deliberata, con adeguata motivazione, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

Criteri per la non ammissione alla classe successiva alla prima

- Voto di comportamento inferiore a sei decimi: se il Consiglio di Classe attribuisce nello scrutinio finale un voto di comportamento inferiore a 6/10, è disposta la non ammissione automatica alla classe successiva o all'esame di Stato, indipendentemente dai risultati nelle discipline curriculari.

¹ Art. 6 del D. Lgs 62/17 - Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo:

1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo. 2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo. ((2-bis. Se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi)) 3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.



ISTITUTO COMPRENSIVO “CORRADO MELONE”

Piazza Giovanni Falcone, 2 – 00055 Ladispoli (RM) – ☎/📠 0699222044

www.icmelone.edu.it - rmic8dw009@istruzione.it - rmic8dw009@pec.istruzione.it

C.F. 91038360581 - Cod. Mecc. RMAA8DW016 (infanzia) – RMEE8DW01B (primaria) – RMMM8DW01A (secondaria di I grado) - Cod. Uff. Fatt. P.A: UFCTQK - Cod. IPA: istsc_rmic8dw009



- Frequenza scolastica insufficiente: l'alunno non è ammesso se non ha frequentato almeno tre quarti (75%) del monte ore annuale personalizzato previsto dall'ordinamento, salvo motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti. In caso di frequenza inferiore, il Consiglio di Classe accerta e verbalizza la non validità dell'anno scolastico e delibera la non ammissione.
- Gravi e diffuse carenze negli apprendimenti: la non ammissione può essere deliberata dal Consiglio di Classe, con adeguata motivazione, quando l'alunno presenta gravi insufficienze in più discipline tali da compromettere il percorso educativo e il successo formativo, nonostante siano stati attivati interventi di recupero e sostegno. In particolare, la non ammissione è presa in considerazione quando:
 - sono presenti insufficienze gravi (voto 4 o inferiore) in almeno tre discipline fondamentali.
 - vi sono numerose insufficienze lievi (voto 5) e almeno due insufficienze gravi.
- l'alunno non ha raggiunto gli obiettivi minimi di apprendimento e non ha mostrato progressi, nonostante le azioni di recupero e il coinvolgimento della famiglia.
- è documentata una partecipazione discontinua e un disinteresse persistente per le attività didattiche, anche dopo sollecitazioni e strategie di supporto.
- Sanzioni disciplinari gravi: la recidiva di comportamenti gravemente scorretti che abbiano comportato la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (art. 4, commi 6 e 9bis del DPR 249/1998) comporta la non ammissione automatica.
- Impossibilità di valutazione: se il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, non può procedere alla valutazione per mancanza di elementi sufficienti (es. totale assenza, mancata partecipazione alle attività didattiche), viene deliberata la non ammissione.

La non ammissione deve essere sempre motivata e deliberata dal Consiglio di Classe, sulla base dei suddetti criteri chiari e trasparenti fissati dal Collegio dei Docenti.

Devono essere documentati:

- gli interventi di recupero attivati;
- il coinvolgimento della famiglia;
- l'assenza di progressi significativi;
- l'impossibilità di recuperare le carenze anche con ulteriori strategie.

La decisione è verbalizzata e comunicata formalmente alla famiglia.

Riferimenti normativi: L. 150/2024, D.Lgs. 62/2017, OM 3/2025 e Nota Ministeriale n. 2867/2025



ISTITUTO COMPRENSIVO "CORRADO MELONE"

Piazza Giovanni Falcone, 2 – 00055 Ladispoli (RM) – ☎/📠 0699222044

www.icmelone.edu.it - rmic8dw009@istruzione.it - rmic8dw009@pec.istruzione.it

C.F. 91038360581 - Cod. Mecc. RMAA8DW016 (infanzia) – RMEE8DW01B (primaria) – RMMM8DW01A (secondaria di I grado) - Cod. Uff. Fatt. P.A: UFCTQK - Cod. IPA: istsc_rmic8dw009



VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO FREQUENZA SCOLASTICA E LIMITE DI ASSENZE, DEROGHE MOTIVATE, MONTE ORARIO PERSONALIZZATO - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

FREQUENZA SCOLASTICA E LIMITE ASSENZE

Fermo restando la frequenza minima di almeno i $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale personalizzato al netto delle eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti per i casi eccezionali congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

DEROGHE MOTIVATE AL LIMITE DI ASSENZA

Spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati. È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

Ad ogni buon fine, nel pieno rispetto dell'autonomia riconosciuta ad ogni istituzione scolastica, si riportano di seguito le deroghe stabilite dal Collegio dei docenti con delibera n. 18 del 09/09/2025:

1. MOTIVI DI SALUTE: assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto dal medico del SSN; assenze continuative (da 5 giorni in su) o ricorrenti per gravi motivi di salute certificati dal medico curante che impediscono la frequenza assidua; assenze per terapie e/o cure programmate documentabili;
2. MOTIVI DI FAMIGLIA: assenze continuative (da 5 giorni in su) dovute a gravi, imprevedibili, documentabili ed eccezionali motivi familiari (per es. attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, gravi patologie dei componenti del nucleo familiare, lutto in famiglia, provvedimenti dell'autorità giudiziaria, trasferimento della famiglia, rientro nel paese d'origine per motivi legali o per inderogabili motivi di famiglia) autocertificati da un genitore e notificati al Dirigente Scolastico; inadempienza dei genitori segnalata ai Servizi Sociali o inserimenti scolastici tardivi;
3. MOTIVI SPORTIVI: partecipazione ad attività sportive agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
4. ALTRI MOTIVI: per alunni con bisogni educativi speciali se debitamente documentati nel P.E.I. o nel P.D.P.

Alle suddette assenze, per gli alunni con certificazione ai sensi della L.104/1992, si aggiungono:

- Assenze giustificate per gravi patologie;
- Assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti;
- Assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di medicina di comunità;



ISTITUTO COMPRENSIVO "CORRADO MELONE"

Piazza Giovanni Falcone, 2 – 00055 Ladispoli (RM) – ☎/📠 0699222044

www.icmelone.edu.it - rmic8dw009@istruzione.it - rmic8dw009@pec.istruzione.it

C.F. 91038360581 - Cod. Mecc. RMAA8DW016 (infanzia) – RMEE8DW01B (primaria) – RMMM8DW01A (secondaria di I grado) - Cod. Uff. Fatt. P.A: UFCTQK - Cod. IPA: istsc_rmic8dw009



- Assenze giustificate per gravi motivi di famiglia;
- Assenze per malattia su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico specialista con certificazione medica prodotta al rientro dalla malattia;
- Assenze giustificate per condizioni di disagio certificate dai servizi sociali che hanno in carico gli alunni interessati;
- Assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall'Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI;
- Assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza;
- Assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il consiglio di classe;
- Assenze per terapie mediche certificate;
- Assenze giustificate dal DS sulla base di specifiche situazioni soggettive non ricadenti in nessuna delle situazioni precedenti.

Tutta la documentazione comprovante situazioni rientranti all'interno delle suddette deroghe, deve essere adeguatamente e preventivamente trasmessa da parte del genitore/esercente la responsabilità genitoriale e notificata tempestivamente al Dirigente Scolastico all'indirizzo e-mail: rmic8dw009@icmelone.edu.it e, in copia, al Coordinatore di Classe (cognome.nome@icmelone.edu.it).

MONTE ORE ANNUALE PERSONALIZZATO

Tempo Scuola	# ore settimanali	# ore all'anno ¹ (monte ore annuale personalizzato)	# minimo ore presenza ($\frac{3}{4}$ del monte ore annuale personalizzato)	# max ore assenza ($\frac{1}{4}$ del monte ore annuale personalizzato)
Normale (TN)	30	990	742 ore e 30 minuti	247 ore e 30 minuti (equivalenti a circa 41 giorni da 6 ore)
Prolungato (TP)	38	1254	940 ore e 30 minuti	313 ore e 30 minuti (equivalenti a circa 52 giorni da 6 ore)

¹ 1 anno scolastico equivale a 33 settimane di lezione per non meno di 200 giorni complessivi.



ISTITUTO COMPRENSIVO "CORRADO MELONE"

Piazza Giovanni Falcone, 2 – 00055 Ladispoli (RM) – ☎/📠 0699222044

www.icmelone.edu.it - rmic8dw009@istruzione.it - rmic8dw009@pec.istruzione.it

C.F. 91038360581 - Cod. Mecc. RMAA8DW016 (infanzia) – RMEE8DW01B (primaria) – RMMM8DW01A (secondaria di I grado) - Cod. Uff. Fatt. P.A: UFCTQK - Cod. IPA: istsc_rmic8dw009



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Art. 74, comma 3 del D.Lgs. n. 297 del 16/04/1994
- Art. 5² del D.Lgs. n. 62 del 13/04/2017
- Decreto Legge 7 aprile 2025, n. 45 (Decreto Scuola 2025)

² Art. 5 - Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado

1. *Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.*
2. *Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.*
3. *Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.*